



## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI TRISSINO**

### **ART. 10 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi**

1. Non si possono accendere fuochi a distanza minore di mt 100 dall'abitato (inteso come le zone edificabili definite dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai fienili, dai pagliai e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
2. Si dovrà, in ogni caso, operare in assenza di vento, ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria.
3. L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale.
4. Queste operazioni sono vietate in zona urbana, fatta salva l'accensione dei tradizionali falò secondo gli usi locali (epifania, ecc...) per i quali sarà consentito l'utilizzo di ramaglie secche in modeste quantità.
5. Chi accende il fuoco dovrà usare la massima diligenza e vigilare fino allo spegnimento dello stesso al fine di evitare la sua propagazione.
6. È vietato bruciare, ovunque, immondizie, rifiuti di ogni genere, materiale plastico, pneumatici, legni trattati, vernici.
7. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre allo spegnimento e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

8. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale.
9. I materiali vegetali provenienti dall'attività agricola possono essere ridotti mediante abbruciamento nei seguenti periodi:

**15 febbraio - 30 aprile**

**1 settembre – 30 novembre**

**6 gennaio (epifania) e in occasione dell'accensione dei tradizionali falò secondo gli uso locali di cui al precedente comma 4.**